

Codice A1419A

D.D. 14 febbraio 2022, n. 223

Associazione "ALISEO ONLUS" con sede in Torino (TO). Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001.



ATTO DD 223/A1419A/2022

DEL 14/02/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Associazione "ALISEO ONLUS" con sede in Torino (TO). Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001.

Premesso che:

il Presidente dell'Associazione "Aliseo ONLUS" con sede in Torino (TO), Corso Trapani n. 95/A, C.F. 97523440010, ha presentato istanza di iscrizione dell'Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02.04.2001, acquisita al prot. n. 45026 del 20.12.21, con atto a rogito del dott. Carlo Boggio, notaio in Torino, rep. n. 116254 del 09.12.2010, registrato presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Torino IV il 15.12.2010 al n. 2451;

vista la sospensione del procedimento, di cui alla nota prot. n. 46216 del 29.12.2021, con cui Regione Piemonte richiedeva dei chiarimenti circa l'ambito territoriale in cui opera l'Associazione e il fondo di riserva indisponibile;

visto il riscontro di cui alla nota prot. n. 46491 del 30.12.2021 e alla nota prot. n. 793 dell'11/01/2022, con cui l'Associazione ha fornito i chiarimenti richiesti dalla Regione Piemonte;

l'Associazione anzidetta ha tra i suoi scopi principali "operare con le persone e le famiglie che vivono che vivono situazioni di disagio dovute all'abuso di sostanze alcoliche", come meglio descritto e precisato all'art. 4 dello Statuto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n. 18-5603 dell'11.09.2017, il

Presidente ha dichiarato l'impegno, in sede di approvazione del primo bilancio utile, a costituire tra le riserve di patrimonio, un fondo di riserva indisponibile di € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero);

preso atto che il Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari, contattato al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata della Associazione ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, con nota prot. n. 1399 del 14/01/2022, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'iscrizione nel Registro Regionale entro i termini di cui alla L.R. n. 14/2014, con nota acquisita al prot. n. 4935 del 09/02/2022;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al numero 1535 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, dell'Associazione "Aliseo ONLUS" con sede in Torino (TO). Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. [statuto_Aliseo_per_dd.pdf](#)

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato "A" al repertorio numero 116254/13551

STATUTO

Art. 1 - E' costituita l'Associazione "ALISEO - ONLUS".

Essa aderisce alla normativa di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione si impegna, fin quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

Art. 2 - Essa ha sede legale in Torino, Corso Trapani n. 95/A.

Art. 3 - L'Associazione non ha finalità di lucro ed è apartitica. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Opera in contatto e collegamento con l'Associazione "Gruppo Abele" di Torino di cui condivide i principi ispiratori e la linea operativa.

Art. 4 - L'Associazione ha lo scopo di: operare con le persone e le famiglie che vivono situazioni di disagio dovute all'abuso di sostanze alcoliche, e di intervenire nel contesto socio-ambientale con modalità preventive, curative, ria-

bilitative.

Art. 5 - Per il conseguimento di tale obiettivo l'Associazione potrà svolgere, nei limiti di legge, direttamente o attraverso persone da essa incaricate, qualsiasi attività che il Consiglio riterrà utile intraprendere. In via esemplificativa e non assoluta, potrà procedere a:

= formare persone e operatori interessati ad intervenire sul problema;

= promuovere campagne di sensibilizzazione e prevenzione e informazione;

= stimolare gli Enti interessati affinché operino delle scelte non emarginanti, individuino alcune soluzioni alternative già da tempo realizzate in proprio;

= realizzare le iniziative rivolte a promuovere condizioni umane ambientali che favoriscano un positivo inserimento nel contesto sociale di codesta persona;

= mettere in atto tutte le iniziative volte a prevenire e intervenire in tutte le forme che si ritengono opportune sul disagio dovuto all'abuso di sostanze alcoliche. Provvedere alla formazione di operatori adeguati a svolgere i suddetti interventi;

= valorizzare, sostenere e indirizzare la famiglia verso una maggiore presa di coscienza e una più consapevole espressione delle sue responsabilità e potenzialità;

= svolgere direttamente o attraverso persone, associazioni, gruppi o altri da essi incaricati, qualsiasi attività culturale, commerciale o industriale, artigianale, o agricola che il Consiglio riterrà utile intraprendere, nei limiti previsti dalla legge, anche in materia tributaria;

= organizzare comunità alloggio in città e comunità agricole in campagna, assistenza, istruzione di ogni tipo e ad ogni livello;

= raccogliere, acquistare, vendere articoli in genere di abbigliamento nuovi ed usati, materiali da recupero, libri di qualsiasi tipo, articoli di cartoleria e cancelleria, dischi e strumenti musicali, mobili in genere, nuovi ed usati;

= gestire mense, pizzerie, tavole calde e ristoranti;

= organizzare ed esercitare attività agricole e di allevamento in genere, nonché la vendita di prodotti alimentari di propria o altrui produzione;

= produrre e vendere oggetti d'artigianato locale

e di qualsiasi provenienza, anche straniera;
= costruire o acquistare immobili necessari per l'esercizio delle attività del gruppo o da adibire a sede dello stesso o da utilizzare per qualsiasi attività collaterale che il Consiglio intendesse svolgere.

Potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari utili per il conseguimento delle proprie finalità, purché consentite dalla attuale e futura legislazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 6 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 7 - L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 8 - Sono soci le persone od Enti che verranno ammessi dal Consiglio. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza pregiudiziale alcuna purché chiedano di collaborare e diano garanzie di continuità, di collaborazione, di accettazione delle finalità e dei metodi propri dell'Associazione.

Fermi restando i diritti e doveri dei singoli soci, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'As-

sociazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Art. 9 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o espulsione.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a dodici, di volta in volta fissato dall'Assemblea. Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea eleggerà il Presidente ed i membri del Consiglio.

Il Consiglio eleggerà nel suo seno, e tra i suoi membri, il Tesoriere.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per delibe-

rare in ordine al consuntivo ed al preventivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dalla persona eletta dal Consiglio.

Art. 12 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Può nominare al suo interno dei Consiglieri cui delegare proprie attribuzioni, con poteri di rappresentanza verso i terzi per le materie delegate, determinando all'atto della nomina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non potrà essere oggetto di delega la redazione annuale del bilancio consuntivo o preventivo.

Art. 13 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi d'urgenza può esercitare i

poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 14 - l'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, anche a mezzo fax o per posta elettronica o mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.


L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 C.C..

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito della Regione Piemonte.

Ogni associato, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.

Art. 15 - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio d'amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, e

*Messa
Scrive
Bologna*



su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

Art. 16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Ogni socio può rappresentare non più di due soci.

Il socio che non partecipa di persona, senza giustificato motivo, a due assemblee dei soci, viene considerato decaduto.

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare le regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Alle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 C.C..

Per la validità delle loro costituzioni, in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, e deliberano sempre a maggioranza dei voti. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto in sede di Assemblea straordinaria, sarà tuttavia necessaria la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

MEZZI FINANZIARI


Art. 19 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da donazioni, lasciti, eredità, legati e contributi da Stato, Comuni, Province e Regioni, Banche, Enti e Privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

SCIoglimento

Art. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione è de-

/ *Milano*
Piacenza
Bologna
Parma
Modena
Reggio Emilia
Emilia Romagna



liberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori; delibererà inoltre in ordine alla devoluzione del patrimonio. Gli eventuali fondi o patrimoni residui dovranno essere destinati a Enti, Gruppi, Associazioni, Cooperative o comunque organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità sociali, culturali o fini analoghi a quelli dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 21 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Mario Diana Brunate
fullo de spu veta





Archivio Notarile Distrettuale di
TORINO

E' copia informatica di documento analogico conservato in quest'Archivio Notarile, rilasciata ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. n. 82/2005.

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale.

Torino, 02/12/2021

Riscossi € 79.00 con bolletta n. 8423 del 25/11/2021

Il conservatore delegato